

DECRETO-LEGGE 14 agosto 2020, n. 104 “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”

Articolo 9, commi 1-7 e 9 (*Indennità per alcune categorie di lavoratori*)

I **commi da 1 a 7 e 9** dell'**articolo 9** riconoscono **un’indennità onnicomprensiva, pari a 1.000 euro, in favore dei seguenti soggetti:**

- lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (**comma 1**);
- lavoratori dipendenti stagionali negli altri settori, lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di lavoratori autonomi (**commi 2 e 3**);
- lavoratori dello spettacolo (**comma 4**);
- lavoratori dipendenti a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali (**comma 5**). Le indennità in esame non concorrono alla formazione del reddito (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l'anno 2020 (**comma 7**).

Le possibilità e i divieti di cumulo delle suddette indennità sono disciplinati dal **comma 6**.

Più in particolare, i soggetti individuati dal **comma 1** sono i lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, nonché i lavoratori in regime di somministrazione presso imprese utilizzatrici operanti nei suddetti settori, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione (15 agosto 2020), non siano titolari di pensione o di trattamento di disoccupazione NASpI né siano titolari di rapporto di lavoro dipendente. Si ricorda che ai lavoratori stagionali suddetti è stata già riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo e aprile 2020 e pari a 1.000 euro per il mese di maggio 2020; le indennità relative ai mesi di aprile e maggio 2020 sono state riconosciute⁵⁰ anche in favore dei suddetti lavoratori in regime di somministrazione.

I soggetti individuati dal successivo **comma 2** - che corrispondono (con talune differenze concernenti le relative condizioni) a categorie per le quali è stata già riconosciuta un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - sono:

- i lavoratori dipendenti stagionali, appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;

- i lavoratori intermittenti, di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020;

- i lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 29 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionale e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del **presente decreto** (15 agosto 2020). Ai fini in esame, gli stessi soggetti, per tali contratti, devono aver maturato, con riferimento al suddetto arco temporale, almeno un contributo mensile nella cosiddetta Gestione separata INPS;

- gli incaricati alle vendite a domicilio di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, con reddito annuo per il 2019, derivante dalle medesime attività, superiore ad euro 5.000, purché titolari di partita IVA attiva e iscritti alla suddetta Gestione separata INPS, alla data del 17 marzo 2020, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I soggetti di cui al **comma 2**, alla data di presentazione della domanda, non devono essere titolari di pensione né di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso da quello di lavoro intermittente (**comma 3**). Come chiarito dalla circolare dell'INPS n. 67 del 29 maggio 2020 - emanata con riferimento alle indennità riconosciute per i lavoratori in esame per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - la compatibilità di un rapporto di lavoro intermittente è riconosciuta anche in favore dei soggetti che presentino la domanda in base alle fattispecie soggettive in esame diverse rispetto a quella relativa ai lavoratori intermittenti.

I soggetti individuati dal **comma 4** sono gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che rientrino in una delle seguenti fattispecie:

possesso di almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 al medesimo Fondo, da cui derivi un reddito non superiore a 50.000 euro (tale fattispecie è l'unica prevista per la precedente indennità di marzo 2020, pari a 600 euro);

possesso di almeno 7 contributi giornalieri versati nel 2019, da cui derivi un reddito non superiore a 35.000 euro (fattispecie già contemplata, come requisito alternativo a quello precedente, per il riconoscimento dell'indennità, pari a 600 euro mensili, per i mesi di aprile e maggio 2020).

Per i lavoratori dello spettacolo in esame, *il presente articolo non riproduce le disposizioni* - previste con riferimento alle indennità per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020 - di esclusione dal beneficio per i soggetti titolari, ad una determinata data, di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

I soggetti individuati dal **comma 5** - corrispondenti a quelli ai quali un'indennità, pari a 600 euro, è stata già riconosciuta per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 da parte del D.M. 13 luglio 2020 - sono i lavoratori dipendenti a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, in possesso, in via cumulativa, dei seguenti requisiti:

- titolarità nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale in uno dei due settori summenzionati, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;
- assenza di titolarità, alla data di entrata in vigore del **presente decreto** (15 agosto 2020), di pensione o di rapporto di lavoro dipendente.

Il **comma 6** specifica che le indennità di cui ai precedenti **commi 1, 2, 4 e 5**: non sono cumulabili tra di esse né con le indennità simili relative ai professionisti iscritti a forme di previdenza obbligatoria non gestite dall'INPS; sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità, di cui all'articolo 1 della L. 12 giugno 1984, n. 222.

Le suddette norme sul divieto di cumulo sono meno ampie rispetto a quelle previste per le indennità in oggetto relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2020.

Il **comma 7** specifica che le indennità di cui al **presente articolo 9** non concorrono alla formazione del reddito imponibile (ai fini delle imposte sui redditi) e sono erogate dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per il 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

Articolo 77

(Misure urgenti per il settore turistico)

L'**articolo 77** estende, alle medesime condizioni, alle strutture **termali** il **credito d'imposta** già riconosciuto dall'articolo 28 del cosiddetto decreto "Rilancio" alle strutture **alberghiere e agrituristiche**, alle **agenzie di viaggio e turismo** e ai **tour operator**. Inoltre, tale credito d'imposta deve ora essere commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento anche al mese di **giugno**, oltre a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, mentre per le strutture **turistico ricettive** con attività **solo stagionale** il periodo da prendere in considerazione deve ora comprendere, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di **luglio**.

Inoltre, l'operatività del fondo istituito per il 2020 nello stato di previsione del MIBACT al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator è estesa alle **guide** e agli **accompagnatori turistici**.

Infine si proroga sino al **31 marzo 2021**, limitatamente alle imprese del comparto **turistico**, la **moratoria straordinaria** prevista dal decreto "Cura Italia" per la parte concernente il pagamento delle **rate dei mutui** in scadenza **prima del 30 settembre 2020**.

Il **comma 1** novella alcuni articoli del D.L. n. 34/2020 (L. n. 77/2020). La **lettera a)** modifica l'articolo 28, comma 3.

L'articolo 28 ha attribuito ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. 34/2020 un **credito d'imposta** nella misura del **60 per cento** dell'ammontare **mensile** del canone di **locazione**, di **leasing** o di **concessione** di **immobili** ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività **industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico** o all'esercizio **abituale e professionale** dell'attività di **lavoro autonomo**.

Con la modifica al comma 3, l'attribuzione del credito di imposta è estesa, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente, anche alle strutture **termali** oltre a quelle **alberghiere e agrituristiche**, alle **agenzie di viaggio e turismo** e ai **tour operator**.

La **lettera b)** modifica l'articolo 28, comma 5.

Dal momento che il credito d'imposta previsto dall'articolo 28 è commisurato all'importo versato nel periodo d'imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, con la novella in questione si stabilisce che il periodo da prendere in considerazione per la determinazione dell'agevolazione comprende anche il mese di **giugno** mentre per le strutture **turistico ricettive** con attività **solo stagionale** il periodo da prendere in considerazione comprende, oltre a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno, anche il mese di **luglio**.

La **lettera c)** modifica l'articolo 182, comma 1.

L'articolo in questione ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo un fondo con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2020 al fine di sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

Con la novella in esame le finalità di sostegno del fondo sono estese anche alle **guide** e agli **accompagnatori turistici**.

Il **comma 2** proroga sino al **31 marzo 2021**, limitatamente alle imprese del comparto **turistico**, la **moratoria straordinaria** prevista dall'articolo 56, comma 2, lettera *c*), del D.L. n. 18/2020 (L. n. 27/2020), per la parte concernente il pagamento delle **rate dei mutui** in scadenza **prima del 30 settembre 2020**.

La disposizione sopra richiamata ha previsto, in favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese aventi sede in Italia, che per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle

rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle Imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Articolo 78

(Esenzioni IMU per turismo e spettacolo)

L'**articolo 78** prevede l'**esenzione dal pagamento della seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** per alcune categorie di immobili, quali gli **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, gli stabilimenti **termali**, alberghi, pensioni e immobili destinati alle **attività turistiche**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate. La norma riconosce la stessa agevolazione anche per gli immobili utilizzati per **eventi fieristici o manifestazioni**, nonché per quelli destinati a **spettacoli cinematografici e teatrali** e a **discoteche e sale da ballo**. In particolare, ai sensi del **comma 1**, in considerazione degli effetti connessi all'emergenza sanitaria, per l'anno **2020 non è dovuta la seconda rata dell'imposta municipale propria (IMU)** per alcune tipologie di immobili.

Si tratta in particolare di:

- immobili adibiti a **stabilimenti balneari** marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti **termali**;
- immobili rientranti nella **categoria catastale D/2** (alberghi e pensioni con fine di lucro) e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a **condizione** che i relativi **proprietari siano anche gestori** delle attività ivi esercitate;
- immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di **eventi fieristici o manifestazioni**;
- immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a **spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli**, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- immobili destinati a **discoteche, sale da ballo, night-club** e simili, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Si ricorda che l'articolo 177 del decreto legge n. 34 del 2020 (cd. decreto Rilancio) ha previsto l'abolizione della prima rata dell'IMU per l'anno 2020 per i medesimi immobili, ad eccezione

di quelli destinati a spettacoli cinematografici e teatrali e a discoteche e sale da ballo, non erano compresi in tale agevolazione.

Per gli immobili destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli, inoltre, l'IMU non è dovuta per gli anni 2021 e 2022 (comma 3).

Articolo 79

(Agevolazioni settore turistico e termale)

L'articolo 79 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la **riqualificazione delle strutture ricettive** turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014.

L'agevolazione è prevista nella **misura del 65 per cento** ed è estesa anche alle strutture che svolgono **attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all'aria aperta.**

In particolare, il **comma 1** della disposizione in esame prevede che il **credito di imposta per la riqualificazione e il miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere** introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, è riconosciuto **nella misura del 65 per cento** (piuttosto che nell'originario 30 per cento) **per i due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019.**

Si ricorda che il citato articolo 10 stabilisce che il credito d'imposta è riconosciuto, per i periodi d'imposta 2014, 2015 e 2016, per le spese relative a interventi di **ristrutturazione edilizia** (articolo 3, comma 1, lettere *b*), *c*) e *d*), del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), **di eliminazione delle barriere architettoniche, di incremento dell'efficienza energetica,** nonché per le spese relative **all'acquisto di mobili e componenti d'arredo,** a condizione che il beneficiario non ceda a terzi né destini a finalità estranee all'esercizio di impresa i beni oggetto degli investimenti prima dell'ottavo periodo d'imposta successivo.

Le disposizioni applicative per l'attribuzione del credito d'imposta alle strutture ricettive turistico-alberghiere sono stabilite con il decreto 7 maggio 2015 del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

Il **comma 2** dispone che sono **comprese tra i beneficiari** del credito di imposta anche **le strutture che svolgono attività agrituristica,** come definita dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96, e dalle pertinenti norme regionali, **gli stabilimenti termali,** nonché **le strutture ricettive all'aria aperta.**

Per gli **stabilimenti termali** (definiti all'articolo 3 della legge 24 ottobre 2000, n.323) l'agevolazione è riconosciuta anche per la realizzazione di **piscine termali** e per l'acquisizione di attrezzature e apparecchiature necessarie per lo svolgimento delle **attività termali.**